



GRUPPO FOLCLORISTICO FRUSTATORI FERNO

Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.)

Ente del terzo settore

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del D.lgs. 117/2017, un'Associazione avente la seguente denominazione **GRUPPO FOLCLORISTICO "FRUSTATORI FERNO" APS**, con sede legale nel Comune di Ferno (VA) via Giuseppe Garibaldi n° 31 e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

2.1. L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale. Ha per scopo la ricerca, lo studio, la divulgazione e la riproposta dei valori insiti nel patrimonio delle tradizioni popolari esaminate nel loro contesto storico e geografico.

In particolare, la formazione di un gruppo che offra spettacolo agitando e facendo schioccare le fruste accompagnato da una base musicale.

2.2. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati hanno ad oggetto:

- Svolgere fattiva opera per rivalutare e far rivivere le manifestazioni della cultura popolare tradizionale
- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, manifestazioni folcloristiche e altre iniziative (corsi, ricerche, studi, ecc.) che servano a far conoscere i fondamenti della cultura sviluppatasi sul nostro territorio;

- 
- promuovere e diffondere il folclore tra i giovani con puntuali incontri periodici;
 - partecipare a manifestazioni folcloristiche in Italia ed all'estero per rappresentare il territorio di appartenenza e la sua cultura;
 - collaborare con l'ordinamento scolastico ai diversi livelli, enti ed istituti sia Italiani o stranieri che si occupano permanentemente o occasionalmente di cultura popolare e tradizioni popolari.

Inoltre l'Associazione potrà favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale

2.3. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere in favore prevalentemente di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati .

ART. 3

(Attività diverse e di raccolta fondi)

3.1 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e secondo criteri e limiti definiti con decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

3.2. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017 - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

(Ammissione e numero degli associati)

4.1 Il numero degli associati è illimitato, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

4.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

4.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:



- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4.4 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima adunanza utile.

4.5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 **(Diritti e obblighi degli associati)**

5.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

5.2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni;



- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

6.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione e mancato pagamento della quota associativa.

6.2 L'associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, contenuti negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

6.3 L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

6.4 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario,
- il Tesoriere;
- il revisore dei conti;

è consentito che il segretario ricopra anche la carica di tesoriere

ART. 8
(Assemblea)

8.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

8.2 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, apposta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

8.3 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno e deve essere consegnata in sede almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea o inviata all'indirizzo degli associati.

8.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

8.5 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, delibera sulle attività del revisore dei conti;
- approva il bilancio di esercizio.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento Interno e le successive modifiche;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

8.6 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.



8.7 Per la modifica dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9 **(Consiglio Direttivo)**

9.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

9.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto finanziario annuale ;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

9.3 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 10 , nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili senza limite di mandati.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate, con applicazione l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

9.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

9.5 Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale.

9.6 Il Consiglio Direttivo può nominare a maggioranza un comitato temporaneo formato da soci dell'Associazione e non al fine di organizzare e portare a termine un determinato progetto o

manifestazione. Detto comitato svolgerà la sua attività sempre sotto il controllo del Consiglio Direttivo il quale avrà sempre priorità decisionale .

ART. 10 (Presidente)

10.1 Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Rappresenta Legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART.11 (Collegio dei Revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori dei conti è formato da un componente.

Esso è eletto nel corso dell'assemblea ordinaria e viene scelto fra gli associati.

Dura in carica tre anni, il Collegio verifica e controlla la regolarità amministrativa e contabile dell'Associazione, riferendone poi i risultati nel corso dell'Assemblea Ordinaria, esso avrà libero accesso a tutti i documenti contabili dell'Associazione per i dovuti controlli.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori, collaboratori, membri del Consiglio Direttivo ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



ART. 14
(Bilancio di esercizio o rendiconto finanziario)

14.1 L'Associazione deve redigere il rendiconto finanziario annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

14.2 Il rendiconto finanziario annuale è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

14.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto finanziario per cassa.

ART. 15
(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti i verbali anche quelli redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo ;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 16
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite



dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 17 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE

UFF. TERRITORIALE DI GALLARATE

Atto Reg.to n. 13-02-2021

A.N. 52 Serie 3

PER IL DIRETTORE

IL DELEGATO

AMADUCCI Francesco

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE



